



## **METODO DI CALCOLO DEGLI AIUTI IN FORMA DI GARANZIE**

Il 6 luglio la Commissione europea ha approvato il metodo nazionale per calcolare l'intensità dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI, a seguito della notifica effettuata dal Ministero dello Sviluppo economico ad inizio anno.

Recentemente il Ministero ha quindi adottato le Linee guida per l'applicazione del metodo di calcolo dirette a tutte le Amministrazioni che intendono avvalersene per la gestione di propri regimi di garanzia. Il metodo, come è noto, si basa sui dati storici derivanti dall'operatività decennale del Fondo centrale di garanzia per le PMI, ritenuti idonei a determinare il fattore di rischio anche nel caso di garanzie concesse da altre istituzioni pubbliche quali Ministeri, Regioni, amministrazioni locali o istituzioni pubbliche o private – tra cui i Confidi – incaricati della gestione di regimi di garanzia.

La metodologia di calcolo si riferisce al meccanismo dei premi unici nei regimi di garanzia per le PMI, quale stabilito dal punto 4.5 della Comunicazione della Commissione sulle garanzie del 2008, mettendo a confronto il costo teorico di mercato della garanzia concessa nell'ambito di un regime con quanto effettivamente pagato dalla PMI per ottenerla. Il differenziale costituisce l'aiuto. Il costo teorico è determinato secondo una formula che tiene conto di alcune variabili: l'importo del finanziamento e la percentuale di copertura della garanzia, il fattore di rischio del regime, i costi amministrativi e la remunerazione del capitale pubblico investito. Se la durata della garanzia è superiore ad un anno, il calcolo sarà attualizzato alla data di concessione della garanzia al tasso di riferimento comunitario (oggi 2,24%).

Il fattore di rischio si basa sui dati storici derivanti dall'operatività del Fondo centrale di garanzia. I valori vigenti a partire dal 3 agosto per i prossimi 12 mesi sono pari allo 0,57% per le garanzie riguardanti investimenti e allo 0,65% per i prestiti sulla liquidità. Tali percentuali verranno aggiornate annualmente e rese note con la pubblicazione sui siti del Ministero e del Fondo centrale.

I costi amministrativi sono stati quantificati nello 0,6% dell'importo garantito, mentre l'adeguata remunerazione del capitale si ritiene assicurata nella misura dello 0,32% del capitale investito. Tutti i soggetti attuatori sono tenuti ad applicare tali parametri a prescindere dalle caratteristiche effettive del loro operare e dei loro fondi.

Il metodo si applica a regimi di aiuto resi sotto forma di garanzie, controgaranzie e cogaranzie fornite a fronte di prestiti in favore di imprese rispondenti alla definizione comunitaria di PMI e non rientranti nella nozione comunitaria di impresa in difficoltà di cui all'art. 1, par. 7 del Regolamento CE n. 800/2008. Le garanzie, massimo trentennali, potranno riguardare sia prestiti per investimenti in applicazione del Reg. 800/2008, sia prestiti per il capitale circolante in ottemperanza al Regolamento CE n. 1998/2006 concernente gli aiuti de minimis. Il riferimento a norme comunitarie implica che il metodo approvato non sarà applicabile agli aiuti destinati alle imprese agricole per l'attività di produzione primaria, mentre ne potranno beneficiare le garanzie sui prestiti rivolti all'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, anche se svolta da imprese agricole.

In ogni caso gli importi garantiti non potranno superare i 2,5 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria con una copertura massima dell'80% per ciascun finanziamento sottostante.

Prima dell'utilizzo del metodo di calcolo approvato, le amministrazioni che intendono avvalersene sono tenute a compilare ed inviare agli uffici competenti del Ministero dello Sviluppo economico lo schema allegato alle Linee guida al fine di attestare la conformità del proprio operato alle condizioni approvate dalla Commissione.

5 agosto 2010